

Pluriass Scuola UnipolSai Assicurazioni

Contratto di assicurazioni

Infortuni

Responsabilità Civile Terzi

AA.SS. 2022 2025

Il presente fascicolo informativo contiene:

Nota informativa, Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa privacy

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa



UnipolSai Assicurazioni S.p.A

Sede Legale: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it tel.: 051 5077111 fax: 051 375349 Capitale sociale i.v. 2.031.454.951,73. Registro delle Imprese di Bologna C.F. e P.IVA 00818570012 R.E.A. 511469

dei gruppi assicurativi al n. 046 www.unipolsai.com www.unipolsai.it

1. Nota informativa

Nota informativa relativa al contratto di assicurazione danni

(Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010)

Gentile Cliente,

siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.

Per maggiore chiarezza, precisiamo che:

- **il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.**

ioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché

! sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.

nella presente Nota informativa, si rinvia al link

http://www.unipolsai.it/Pagine/Aggiornamento_Fascicoli_Informativi.aspx. UnipolSa

Fascicolo informativo e quelle derivanti da future innovazioni normative.

darLe tutte le risposte necessarie.

La Nota informativa si articola in tre sezioni:

! ! ! ! !

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI.

A. ! IONE ! ! !

1. Informazioni generali

a) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e

b) Sede Legale: Via Stalingrado 45 40128 Bologna (Italia).

c) Recapito telefonico: 051.5077111

- telefax: 051.7096584

- siti internet: www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

- indirizzo di posta elettronica: info-danni@unipolsai.it.

a G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con

2.

indice di solvibilità al 31 dicembre 2017,

determinato ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, è pari a 2,63 volte il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR). I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Si precisa che il contratto ha durata non superiore a 3 anni e cessa senza tacito rinnovo alla scadenza.

Avvertenza:

gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni

Le coperture offerte dal contratto relativ

i di

Assicurazione e differenziate in base alle scelte effettuate dal Contraente, sono le seguenti:

- ella

Responsabilità Civile Rischi Diversi:

o, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai

sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in c ivile che possa derivare

tori di lavoro

per gli aspetti di dettaglio.

Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese)

quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui

prest

à civile verso dipendenti (R.C.O.-R.C.I.)

delle Norme che regolano la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro, ai quali si invia per gli aspetti di dettaglio.

una inabilità temporanea e/o una

- delle altre conseguenze previste dalle

Norme che regolano la garanzia Infortuni e Malattia.

Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento

re alle

eventuali ulteriori clausole, espressamente pattuite tra le parti al momento della stipula e riportate in Polizza e relativi allegati, che integrano e/o derogano al contratto.

Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con specifiche franchigie, scoperti, massimali/somme assicurate

Incendio, Furto, Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro, Infortuni e

Malattia, Assistenz

tate in Polizza e relativi allegati,

che integrano e/o derogano al contratto. Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie,

scoperti e massimali, somme assicurate mediante esemplificazioni numeriche.

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Meccanismo di funzionamento del Massimale:



UnipolSai Assicurazioni S.p.A

Sede Legale: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it tel.: 051 5077111 fax: 051 375349 Capitale sociale i.v. 2.031.454.951,73. Registro delle Imprese di Bologna C.F. e P.IVA 00818570012 R.E.A. 511469

dei gruppi assicurativi al n. 046 www.unipolsai.com www.unipolsai.it

Meccanismo di funzionamento del Massimale:

1° esempio:
Danno ad

2° esempio:

GARANZIE INFORTUNI E MALATTIA

Meccanismo di funzionamento su Indennizzo per Invalidità Permanente:

1° esempio:

Nessuna Franchigia
Invalidità permanente accertata: 25%
Indennizzo da liquidare:
dal 1°

2° esempio:
Invalidità permanente accertata: 50%

Meccanismo

1° esempio:

2° esempio:

1.200,00 di spese mediche: Risarcimento:

Meccanismo di funzionamento per Indennizzo su garanzia Rimborso Spese Mediche:

Somma assicurata per Rimborso Spese Mediche:

esempio garanzia spese odontoiatriche

1° esempio:

500,00.

Avvertenza:

Rischio da parte della Società, possono comportare la perdita o la riduzione della somma spettante in caso di Sinistro e la c
1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si avverte il Contraente che le dichiarazioni inesatte e le reticenze, da lui rese in sede di conclusione del contratto, relative a circostanze
remio per coprirlo, possono determinare la riduzione, la perdita
. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a

quanto previsto

5. Aggravamento e diminuzione del Rischio

t
Codice Civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto da

6. Premi

ativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione
della Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente. La Società può concedere il pagamento frazionato del Premio annuale che
non comporterà oneri aggiunti
icurezza in generale.

7. Adeguamento del Premio e delle somme assicurate

Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.

8. Rivalse

Il contratto assicurativo non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti degli assicurati da parte della Società.

9. Diritto di Recesso

Avvertenza: Nel caso in cui la Polizza abbia durata poliennale, la Società e il Contraente avranno facoltà di recedere senza oneri dal contratto al termine di ogni ricorrenza
annuale, mediante invio di lettera raccomandata, spedita almeno trenta giorni prima della sca

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952, comma 2, del Codice civile). Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il Risarcimento del danno all'

11. Legge applicabile al contratto

12. Regime fiscale

vigore: posta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in
 a) Incendio, Responsabilità Civile, Furto: 21,25% (oltre 1% quale addizionale antirackett);
 b) Infortuni e Malattia: 2,50%;
 c) Assistenza: 10%

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

Art. 13 Sinistri

Avvertenza: Le modalità ed i tempi delle denunce dei sinistri sono quelle indicate dagli articoli inseriti nelle relative Garanzie. Si conviene fra le parti che le denunce di Sinist ne del contratto. Per gli aspetti di
e Norme che regolano la liquidazione dei sinistri.

Avvertenza: La gestione dei sinistri relativi alla Garanzia Assistenza è affidata a Ponto Assistance Servizi s.c.r.l. con sede operativa 10125
 Torino. In caso di necessità l Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto

Art. 14 - Mediazione per la conciliazione delle controversie

conciliazione delle controversie civili e
e civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di
Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità,
 potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Via Stalingrado 10125
mediationecivile@unipolsai.it ovvero a mezzo fax al n° 051.7096855. Dal 20 marzo 2011 il tentativo di
zione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia
 di contratti di assicurazione, con esclusione di quelle in materia di Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali sarà obbligatorio dal 20 marzo 2012.

Art. 15 - Perizia contrattuale e Arbitrato

Il contratto prevede che, per le Garanzie INCENDIO e FURTO, in difetto di accordo tra la Società ed il Contraente/Assicurato e previa richiesta scritta di uno di essi, la qu

Avvertenza: Relativamente alle Garanzie INFORTUNI e MALATTIA, i

omune, sede di Istituto di medicina legale, più
delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri.

Avvertenza: resta salva la facol

Art. 16 - Assistenza diretta

Avvertenza: il contratto non prevede la possibilità di avvalersi di prestazioni di assistenza diretta.

Art. 17 - Reclami

di responsabilità, d

i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 San Donato Milanese (MI) Fax: 02.51815353 e-mail: www.unipolsai.it.. I reclami relativi al comportamento
 reclami@unipolsai.it. o. Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo
 dell tita IVA) del Contraente di Polizza. I reclami relativi al comportamento degli intermediari

iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari,
eclamante entro il termine massimo di 45 giorni.

Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - lativi dipendenti e
 collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni.

della Società, contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b)
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d)
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

ASS.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare i -NET.
 competente, individuabile accedendo al sito internet -net/members_en.htm

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale acco
 seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

procedimento di mediazione ni);
 in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di Risarcimento del danno da responsabilità medica e

sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura

procedura di negoiazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipula nel predetto Decreto.

GLOSSARIO

Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:

Abitazione:

Aeromobili: si intendono sia quelli ad ala fissa (monomotori e plurimotori), sia ad ala rotante (monomotori e plurimotori), alianti, motoalianti, aerostati e dirigibili.

Anno: periodo di tempo pari a trecentosessantacinque giorni, o a trecentosessantasei giorni in caso di Anno bisestile.

Arbitrato

o l'esecuzione del contratto.

Assicurato

Assicurazione: contratto di assicurazione.

Atto di Terrorismo: azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

Bang sonico: onde acustiche provocate da un aeromobile nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica.

Beneficiario

Broker

el contratto.

Centrale Operativa: Parte della *Struttura Organizzativa* alcune *Prestazioni*.

Prestazioni; erogare direttamente

Contenuto: attrezzature, macchinari, merci ed altro materiale scolastico in genere. Complesso mobiliare per l'arredamento dei locali, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, elettrodomestici e quant'altro di inerente alla scuola; attrezzi, macchine, mobilio, macchine d'ufficio, personal computer e minielaboratori, sistemi elettronici di elaborazioni dati, unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, scaffalature, banchi, strumenti didattici, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti di prevenzione e di allarme, registri, stampati, campionari, scorte e materiali di consumo ed, in genere, qualsiasi bene di proprietà dell'istituto e/o di terzi (con la sola esclusione dei beni di proprietà dell'Ente Provincia e/o del Comune ove è situato l'Istituto Scolastico assicurato), risultante dai documenti degli uffici tecnici ed amministrativi della Contraente stessa, che si impegna ad esibirli a richiesta della Società, nonché esplosivi, infiammabili e merci speciali.

- Impianti fissi a servizio del Fabbricato: idrici, igienico sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti di automazione, cancelli elettrici;
- Tappezzerie, rivestimenti, serramenti.

Contraente: soggetto che stipula il contratto di assicurazione.

Convalescenza: il periodo successivo ad un Ricovero necessario per il recupero dello stato di salute, compromesso da un infortunio a termini di Polizza.

Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali.

Cose particolari: archivi, documenti, registri, nastri, disegni, modelli, stampi, microfilm, fotocolor e cliché nonché Supporti informatici per elaboratori elettronici e macchine meccanografiche.

Danni corporali: morte o lesioni personali.

Danni diretti: i Danni materiali che le Cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

Danni materiali: la distruzione o il deterioramento di Cose.

Day Hospital: le prestazioni sanitarie relative a terapie chirurgiche e mediche praticate in Istituto di Cura in regime di degenza diurna e documentate da cartella clinica con scheda di dimissione ospedaliera per prestazioni di carattere diagnostico, terapeutico o riabilitativo che non richiedono la necessità di Ricovero ma, per loro natura e

Defetto fisico/malformazione: alterazione/imperfezione/mancanza di un organo o di un apparato congenito ovvero verificatosi nel corso dello sviluppo fisiologico, che sia noto o evidente o diagnosticato in epoca antecedente alla stipula del contratto.

Disdetta: atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.

Documentazione sanitaria: gli originali della cartella clinica e/o di tutta la certificazione medica, costituita da diagnosi, pareri e prescrizioni dei sanitari, da radiografie, da esami strumentali e diagnostici e dalla documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei farmaci).

D.P.R.: il decreto del presidente della Repubblica.

Ebbrezza alcolica: la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolico superiore a 0,8 grammi/litro.

Équipe medica: Gruppo di medici della *Struttura Organizzativa* reperibili 24 ore su 24, tutti i giorni dell'Anno.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estero: Mondo intero, con esclusione dei Paesi ove sussistono situazioni di guerra dichiarata o no.

Estorsione: impossessamento di Cose altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene tale da indurre la stessa a consegnare le Cose.

Fabbricato

ti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico. Sono compresi parquet, tappezzerie e moquettes facenti parte della proprietà del Fabbricato. Se i del Fabbricato costituenti proprietà comune. I

fabbricati sono suddivisi nelle seguenti quattro classi:

- Prima Classe: Fabbricato con strutture portanti verticali, Solai, pareti esterne e Tetto in materiali Incombustibili; nei sol del Tetto in legno. A questi effetti, è considerato piano anche il solaio immediatamente sottostante al Tetto;
- Seconda Classe: Fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del Tetto in materiali Incombustibili; Solai od armatura del Tetto comunque costruiti;
- Terza Classe: Fabbricato con strutture portanti verticali in materiali Incombustibili; Solai, pareti esterne e Tetto comunque costruiti;
- Quarta Classe: Fabbricato comunque costruito.

Familiari: Il coniuge o il convivente; i discendenti, gli ascendenti e gli affini entro il secondo grado di parentela per l'Assicurato, purché conviventi.

Franchigia:

Furto: sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto.

Immobilizzazione: stato temporaneo di incapacità fisica, totale o parziale, a svolgere le proprie occupazioni a causa di fratture scheletriche o lesioni capsulo-legamentose o lacerazione di un mezzo di contenzione inamovibile, rigido ed esterno, costituito da: fasce, docce, apparecchi gessati o altro tutore di contenzione comunque immobilizzante, la cui applicazione e rimozione sia effettuata esclusivamente in Istituti di cura da personale medico. Rimangono pertanto esclusi i mezzi di contenzione amovibili e tutti i tutori preconfezionati.

Implosione: repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi. Non è considerato Incendio la semplice bruciatura senza sviluppo di fiamma.

Incidente: Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale.

Incombustibili: le sostanze che alla temperatura di 750 °C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica, secondo le risultanze del Centro Studi

Indennizzo/Risarcimento

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, una Invalidità permanente, una inabilità temporanea e/o una delle altre prestazioni garantite dalla Polizza.

Intervento chirurgico: atto medico avente una diretta finalità terapeutica, perseguibile attraverso una energia meccanica, termica o luminosa, nonché le riduzioni incruente di fratture o lussazioni. Sono considerati interventi chirurgici anche gli accertamenti diagnostici invasivi, intendendo come tali quelli che comportano il prelievo cruento di tessuti per indagini istologiche e quelli che comportano una cruentazione dei tessuti per

Invalidità permanente: perdita definitiva e indipendentemente dalla sua professione.

Invalidità Permanente specifica: perdita definitiva ed irrimediabile, in misura totale o parziale, dichiarata in Polizza.

Istituto di Cura

Istituti di Cura, per essere considerati tali, gli Istituti di Cura devono inoltre essere permanentemente sotto la direzione ed il controllo di un medico, devono disporre di adeguate attrezzature diagnostiche e terapeutiche e devono svolgere la loro attività secondo metodi scientifici riconosciuti e sulla base di una documentazione clinica completa comprensiva della Scheda di Dimissione Ospedaliera. Agli effetti contrattuali, non sono considerati Istituti di Cura: gli stabilimenti termali; le strutture che prestano prevalentemente cure con finalità dietologiche e di medicina non convenzionale; gli ospedali, le cliniche e le case di cura per Convalescenza o per lunga degenza; le strutture di soggiorno per anziani o per la cura di malati cronici.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

Lastre antisfondamento: lastre costituite da più strati di vetro accoppiati tra loro con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, il tutto avente uno spessore non inferiore a 6 mm; oppure costituite da uno strato di materiale sintetico (policarbonato).

Limite di indennizzo: massimo importo, al lordo di eventuali franchigie/scoperti, dovuto dalla Società per un singolo Sinistro o, quando precisato, a più sinistri verificatisi in un periodo di tempo.

Località ove si trova l'Assicurato, presso la quale la Società è chiamata a erogare le coperture previste.

Macchine elettroniche

per ottenere altre energie di alto rendimento (ad esempio i motori elettrici), ma per ricavare delle prestazioni (velocità e precisione ne

per elaborazione dati (SEED), macchine per scrivere e per calcolare, fotocopiatrici, impianti telefonici e citofonici, telescriventi, fax, apparecchiature per ricerca personale, apparecchi radio televisivi, audio video registratori, apparecchiature HI.-FI., proiettori di diapositive, lavagne luminose, apparecchiature cinematografiche in genere, apparecchiature ed impianti elettromedicali per diagnosi, terapia e medicina generale, impianti ed apparecchiature per misurazione, controllo, prove, regolazione, rilevazione (bilance e registratori di cassa elettronici, impianti di allarme, ecc.) ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività esercitata esclusi i telefoni cellulari.

Macchine ad impiego mobile: gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile sempreché per natura e costruzione essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall'ubicazione indicata in Polizza e che tale trasporto sia necessario per il loro utilizzo professionale (quali, ad esempio: notebook, tablet) esclusi i telefoni cellulari.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Malformazione: deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o (parti) di suoi organi con origine o predisposizione prenatale. Ha origine genetica oppure ambientale come anomalia dello sviluppo embrionale.

Massimale: la massima esposizione convenuta in Polizza fino alla quale la Società è tenuta a prestare la garanzia assicurativa.

Mezzi di prova: qualsiasi elemento che dimostra la verità di un'affermazione o di un fatto (ad es. t

Periodo di assicurazione - Annualità assicurativa:

- in caso di Polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa;
- in caso di Polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della Polizza e termina alle 24 del giorno della prima ricorrenza annuale.

I periodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo che li precede.

Polizza

Premio

Prestazione di Assistenza (o Prestazione)

Società

Assicurato quando, in conseguenza di un evento fortuito, questi viene a trovarsi

Primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della Regola proporzionale.

Rapina: sottrazione o consegna di Cose, mediante violenza o minaccia alla persona.

Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale.

Recupero di somme

titolo di capitali ed interessi.

Regola proporzionale

proporzione alla parte suddetta (Art. 1907 del Codice Civile).

dei danni in

Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.): responsabilità derivante da Infortunio sofferto dagli addetti al servizio del Fabbricato in rapporto di dipendenza ed assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.): Responsabilità derivante da un fatto che involontariamente cagiona ad altri un danno ingiusto ed obbliga colui che lo ha compiuto a risarcire il danno.

Ricovero: degenza, documentata da cartella clinica, comportante pernottamento in Istituto di Cura.

Risarcimento diretto: nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell'Articolo 150 del codice delle assicurazioni, è la procedura di rimborso assicurativo che dal 1° febbraio 2007 in caso d'Incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili (o parzialmente non responsabili) di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore. Riguarda i sinistri nei quali siano coinvolti non più di due veicoli a motore, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di S. Marino o nello Stato Città del Vaticano), con danni a Cose e lesioni personali al conducente non superiori ai nove punti di Invalidità permanente.

Rischio: probabilità che si verifichi un Sinistro.

Scasso: forzamento, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le Cose assicurate, tali da cau

funzionamento che vi era prima del Sinistro. È considerato Scasso il forzamento di tapparelle o serrande purché siano chiuse con lucchetti o altri congegni idonei a bloccarne

Scoperto

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione.

Sforzo

abitudini di vita e di lavoro.

- anche volontariamente - che esorbitano per intensità dalle proprie ordinarie

Sinistro

Società

Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Spese di resistenza: spese per resistere in giudizio per danni extracontrattuali

Struttura Organizzativa: Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature e ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, destinato alla gestione dei sinistri del ramo assistenza.

Struttura Sanitaria:

all'erogazione di assistenza ospedaliera.

nti morbosi o lesivi, autorizzati

Subappaltatore

Terremoto: movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo

Tetto

ture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici.

Valore a nuovo: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirle, o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

Valore intero: forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore superiore

Valori: denaro, Valori bollati, carte di credito, titoli di credito in genere, certificati azionari e obbligazionari, gioielli e preziosi in genere.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Il Direttore Generale

(Matteo Laterza)

Ed. UnipolSai 09/2018

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE

3. INFORTUNI

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme convenute nel contratto nonché alle condizioni che seguono, ed in relazione alle prestazioni di cui all'Art. 3.9 (garanzie prestate) ad alle Condizioni Speciali e Particolari, ad indennizzare i danni subiti dall'Assicurato in conseguenza, diretta ed esclusiva, di infortuni inerenti agli eventi garantiti. Qualora ve

diversa da quanto disciplinato dagli art. 3.2 e 3.5 della Sezione Infortuni in quanto delimitata ad un particolare ambito di garanzie resta inteso che la copertura prestata sarà riferita agli eventi specifici di tale rischio.

Art. 3.2 Eventi garantiti: Infortuni da attività professionale: vedi Condizioni Speciali Scuole

La garanzia assicurativa riguarda i

art. 2 Condizioni

Speciali Scuole.

Art. 3.3, 3.4, 3.5: annullati

Art. 3.6 Parificazione ad infortunio

Sono considerati infortuni:

l'asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti acuti da ingestione involontaria da assorbimento di sostanze;

i colpi

di sole o di calore; la folgorazione; le affezioni ed avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti con esclusione della malaria e malattie tropicali; le lesioni

muscolari determinate da sforzo, con esclusione dell'infarto;
Infortuni;

Art. 3.7 Estensioni

Sono altresì indennizzabili:

gli infortuni cagionati con colpa grave dell'Assicurato, imperizia e negligenza, nonché quelli cagionati da tumulti popolari, sommosse, atti terroristici e violenti in genere ai
gli infortuni determinati dalle seguenti calamità naturali: terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni, a
parziale deroga dell'Art. 1912 del Codice Civile. Resta convenuto che la presente estensione è operante per i casi di morte e invalidità permanente e che la Società

abrogato. G

il lavoro aereo e attività pericolose del volo

i viaggi aerei su aeromobili eserciti da aeroclub;

i viaggi aerei comunque effettuati, con alianti, motoalianti, aerostati, dirigibili.

La copertu

te i viaggi aerei su aeromobili da chiunque eserciti, esclusi:

Gli infortuni derivanti da guerra, insurrezione,
Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino,
io di tali eventi mentre si trovi nello Stato estero;

danno estetico -vedi Cond. Spec. Scuole, art. 3/f - Gli infortuni derivanti dalla pratica dell'attività sportiva, comprese le relative prove ed allenamenti, degli sports autorizzati
nei piani programmati scolastici nonché quelli avvenuti nei conviti al di fuori delle attività scolastiche, ma a quesiti ultimi si attribuiscono le prestazioni previste per gli
stages, come indicato nelle Condizioni Speciali Scuole articolo 4.

Salvo quanto ammesso dalle Condizioni Speciali Scuole.

gli infortuni causati da reati dolosi commessi o tentati dall'Assicurato, dalla sua partecipazione attiva a tumulti popolari, sommosse, atti violenti in genere; gli infortuni
occorsi all'Assicurato alla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se lo stesso è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con
patente scaduta, ma a condizione che abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; gli infortuni occorsi all'Assicurato alla guida di aeromobili, nonché quelli
occorsi in qualità di membro dell'equipaggio; gli infortuni occorsi all'Assicurato in conseguenza di: ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope ed intossicazioni da essi derivanti; le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e di cure mediche non resi necessari da infortunio indennizzabile; gli
infortuni causati da guerra, insurrezione, occupazione e i

le conseguenze dirette ed indirette derivanti dallo sviluppo comunque insorto di energia nucleare o di
radioattività; le conseguenze dirette e indirette derivanti da sostanze biologiche o chimiche quando non siano utilizzate per fini pacifici; gli infortuni derivanti dalla pratica
dell'attività sportiva, fatto salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali Scuole art: 2/6.

relativi a conseguenze dirette di malattie, difetto fisico, malformazione, stati patologici insorti, diagnosticati o curati o che hanno causato sintomi anteriormente alla
stipulazione del contratto; conseguenti a malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi le patologie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive; necessari

eventuali conseguenze; riguardanti malattie croniche in istituti sanitari di lunga permanenza (cronicari, case di riposo, ecc.) ancorché qualificate come Istituti di cura;
necessari alle cure odontoiatriche e delle paradontopatie, salvo quanto previsto nelle Cond. Speciali Scuole; riguardanti gli stati patologici correlati all'infezione H.I.V., salvo
quanto stabilito dalle Condizioni Speciali Scuole, art. 3/b-2; riguardanti le prestazioni aventi finalità estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica o stomatologia
ricostruttiva dovuti a conseguenza diretta di infortunio o di intervento demolitivo indennizzabile a termini di polizza); riguardanti le prestazioni e le terapie in genere con
finalità dietologica nonché prestazioni e terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale (D.M dell'8/11/1991 pubblicato sulla G.U. 262) quali per esempio le omeopatiche,
fitoterapiche e le cure dimagranti in genere.

Art. 3.9 Garanzie prestate:

vedi Condizioni Speciali Scuole

Art. 3.10 Infortuni derivanti dalla pratica di attività sportive (comprese le relative prove ed allenamenti)

Annullato. Vedi Condizioni Speciali Scuole Art. 2/b

4. SEZIONE MALATTIA: abrogato.

5. CONDIZIONI PARTICOLARI CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA POLIZZA IN GENERALE

(operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di polizza)

extraprofessionali (cod. 1) annullato. Limitazio

Scuole.

vedi Condizioni Speciali

le sia civilmente responsabile il Contraente (cod. 14): annullato

icurazione Infortuni annullato

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AL CASO MORTE

La Società, nel limite di esborso massimo complessivo di Euro 400.000,00 per ogni infortunato, corrisponderà il doppio de
infortuni causati dalla circolazione stradale e subiti dagli Assicurati nella loro qualità di: conducenti, abilitati a norma delle disposizioni in vigore, di qualsiasi mezzo pubblico
o privato; trasportati, su mezzi di locomozione pubblici o privati, a condizione che tali mezzi siano abilitati al trasporto di persone; pedoni, limitatamente agli infortuni subiti
per effetto della circolazione di veicoli.

lla partecipazione a corse, gare, allenamenti e prove.

infortunato, somme superiori a detta cifra.

corrispondere in ogni caso, per ogni

(raddoppio

Condizioni Speciali Scuola, art. 4/a.

TABELLA INAIL garanzia facoltativa, operante solo se indicato il cod. 3 nella "Parte B" del contratto. La tabella Ania per la determinazione dell'invalidità permanente si
intende sostituita dalla tabella di cui al D.L. 12/07/2000.

LIMITAZIONE INDENNIZZO INFORTUNI: nel caso in cui per lo stesso sinistro indennizzabile a termini di polizza infortuni venga richiesto indennizzo anche in ambito di polizza
R.C.T. abb

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AL RICOVERO

OSPEDALIERO DA INFORTUNIO: sostituito da Condizioni Speciali Scuole.

Indennità per immobilizzazione a seguito di infortunio: testo abrogato Vedi Condizioni Speciali Scuole.

Indennità aggiuntiva per grandi ricoveri conseguenti ad infortunio: testo abrogato Vedi Condizioni Speciali Scuole.

CONDIZIONI SPECIALI

A.1) Assicurazioni di gruppo: se il contratto è stipulato per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dallo art. 1891 Codice Civile.

A.2) Commorienza di coniugi somma assicurata a favore dei figli minorenni orfani: vedi Condizioni Speciali Scuole art. 3/b3

A.3) Rischio : la garanzia assicurativa, anche se il contratto è stato stipulato esclusivamente per gli infortuni derivanti da attività professionale, vale durante il percorso dell'Assicurato dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa percorrendo il tratto più breve anche con gli ordinari mezzi di locomozione.

CONDIZIONI SPECIALI SCUOLE

INFORTUNI

Art. n. 1 Cond. Spec. Scuole

La presente assicurazione Infortuni è prestata a favore degli alunni e/o del Personale in servizio e di ogni Operatore autorizzato dall'Istituzione Scolastica, dei Genitori o di chi ne fa le veci in quanto membri degli Organi Collegiali o presenti nelle strutture scolastiche per l'espletamento delle attività proprie della scuola.

Art. n. 2 Cond. Spec. Scuole

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti durante le attività esplicitamente
esemplificativo e non esaustivo:

A titolo

durante le ore di lezione, di ricreazione, di mensa, di recupero, di attività tecnico - scientifica con attrezzature varie, compresi i laboratori di informatica, fisica, chimica e altri;

durante le lezioni di Educazione Fisica e avviamento alla pratica sportiva, gli allenamenti, le gare dei Giochi della Gioventù, dei Campionati Studenteschi e di ogni attività sportiva deliberata dagli Organi Collegiali, sempre che tali attività siano svolte con la sorveglianza del Personale Scolastico o degli Istruttori propri della disciplina;

durante l'espletamento di tutte le attività ricreative, ginnico-sportive, quelle complementari aventi carattere integrativo e extra curriculare nonché quelle di pre-scuola o dopo-scuola approvate dagli Organi Collegiali e svolte con personale idoneo, anche non scolastico;

arte, di danza, di arte drammatica;

in occasione di uscite didattiche, viaggi e visite d'istruzione, anche presso musei, scavi, cantieri, aziende e laboratori, con l'esclusione di esperimenti o prove pratiche dirette non esplicitamente programmati e autorizzati; nonché dei viaggi d'istruzione anche in ambito di interscambi culturali, dei corsi di aggiornamento sia in Italia che all'estero, anche per via aerea o marittima con mezzi in servizio regolare di linea. Tali attività devono sempre prevedere l'autorizzazione dell'Organo Collegiale o del Capo d

La partecipazione ad attività sportive nei viaggi di istruzione, in particolare gli sports della neve (settimane bianche, etc.), da inquadrarsi quale avviamento alla pratica sportiva, deve essere prevista in una programmazione dettagliata, al di fuori della quale qualora cioè le attività sportive non siano ascrivibili ad attività scolastiche - vi è

L'assicurazione è valida anche in occasione di assemblee studentesche che si svolgono in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni di Legge.

Si intendono inefficaci le garanzie assicurative in tutti i casi di occupazione non autorizzata degli edifici pubblici e loro pertinenze. In quest'ultimo caso restano operanti le coperture per il Personale e gli Alunni della Scuola in attività stabilite con approvazione del Capo d'Istituto.

in occasione dei trasferimenti esterni ed interni connessi con lo svolgimento di tutte le suddette attività effettuati con mezzi pubblici o privati, previa autorizzazione dell'Organo Collegiale o del Capo d'Istituto.

Art. n. 3 Cond. Spec. Scuole

Massimali come da offerta-capitolato:

a) Caso Morte **(vedi tabella)**

a.1) Spese trasporto e onoranze funebri **(vedi tabella)**

b) Invalidità Permanente **(vedi tabella)**

Con il massimo per persona di Euro **(vedi tabella)**.

massimale, fatto salvo quanto stabilito nelle
-condizioni speciali- saranno erogate al 50%.

C.G.A.. Qualora per lo stesso infortunio, sia presente indennizzo INAIL, tutte le so

b-1) Invalidità Permanente maggiorata:

Qualora un infortunio indennizzabile ai sensi di polizza determini alla persona assicurata, una invalidità permanente di grado non inferiore al 75%, l'Impresa in aggiunta all'indennità liquidabile a termini di polizza per l'invalidità permanente, mette a disposizione dell'Assicurato una ulteriore indennità di Euro **(vedi tabella)**. La presente garanzia è esclusivamente a favore degli alunni.

b-2) Contagio HIV da Infortunio: **(vedi tabella)**

catosi durante le attività scolastiche, che determini
cedente b)

postumi invalidanti da accertarsi ent

e verrà corrisposto solo in caso di esclusione di indennizzo in ambito di polizza R.C.T. abbinata, conv. 21087.

b-3) Indennità Alunno orfano: **(vedi tabella)**

pari o superiore al 75%, al doppio delle somme

indicate nel precedente comma b).

Non si darà luogo agli indennizzi previsti al comma b-1).

c) Spese mediche da Infortunio

c-1) **(vedi tabella)** per spese mediche, cliniche, oculistiche, odontoiatriche, farmaceutiche, ticket compresi.

Cure fisioterapiche nel limite del massimale se prestate durante un ricovero, col limite di Euro **(vedi tabella)** se prestate ambulatorialmente da personale abilitato. Acquisto, noleggio, riparazione di tutori, carrozzelle ortopediche o di altri presidi prescritti dai sanitari, compreso apparecchi e protesi acustiche, odontoiatriche, apparecchi ortodontici con il limite di Euro **(vedi tabella)**

Trasporti con ambulanza o altro mezzo sanitariamente attrezzato con il limite di Euro **(vedi tabella)**. Rette di degenza e spese mediche a seguito di intervento chirurgico: qualora l'infortunato non si avvalga o si avvalga parzialmente del S.S.N., le spese sostenute a carico dello stesso, saranno rimborsate al 60% con il massimo di Euro **(vedi tabella)** salvo che non si dimostri l'impossibilità dell'intervento da parte

del S.S.N.

massimale di spese mediche si intende raddoppiato. Il rimborso spese viene effettuato a cura ultimata, dopo la presentazione delle relative note, distinte e ricevute di pagamento in originale, debitamente quietanzate; è sempre necessaria prescrizione medica. Sono ammesse a risarcimento le spese sostenute, documentate, non oltre i liquidazione e

Per le spese sostenute all'estero il rimborso sarà effettuato in Italia ed in Euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi. Altre assicurazioni per spese mediche: nel caso in cui gli Assicurati fruiscano di copertura assicurativa privata per il rimborso delle spese mediche, la garanzia di cui alla presente polizza vale solo per le spese non rimborsabili dalla predetta Società Assicuratrice.

Estensione: entro il massimale di c-1) per spese di primo intervento medico a seguito di patologia non infortunistica improvvisa e imprevedibile che necessiti di soccorso immediato; sono rimborsabili le spese sostenute per gli interventi nelle prime 24 ore dalla manifestazione patologica (salvo c-2) Euro **(vedi tabella)**

acquistati oltre sei mesi prima, col massimo del 60% se oltre dodici mesi.

In assenza di attestazione del valore di occhiali o lenti danneggiati, sarà indennizzato al 50% del valore di quelli nuovi, ma con il limite di **(vedi tabella)**.

per i danni materiali e diretti subiti da lenti da vista e relative montature esclusivamente in uso agli ALUNNI, anche non a seguito di infortunio, per qualsiasi evento

sottolimito singolo sinistro e per persona di **(vedi tabella)**.

c-3) rimborso per spese odontoiatriche, senza sottolimiti per dente, su presentazione di documentazione di spesa, oppure, purché dalla certificazione medica si evinca che

gli attuali prezzi di

Sono altresì rimborsabili le spese sostenute per un massimo di tre rifacimenti o ricostruzioni provvisorie estetiche di ciascun elemento dentale danneggiato (massimo una cura ogni tre anni, per dente sino all'età di 18 anni), nonché le spese sostenute per la prima protesi (non le successive) purché applicata entro tre anni dalla data di infortunio. Nel caso in cui, a parere medico espresso a richiesta in consulto con i Medici della Società, per l'età giovanile dell'Assicurato, non sia possibile applicare la prima protesi nei tre anni successivi l'infortunio, l'Assicurato potrà chiedere che vengano rimborsate, una sola volta, ora per allora, le spese riconosciute necessarie. Le spese odontoiatriche per cure provvisorie pagate anticipatamente su preventivo dello specialista verranno calcolate entro i limiti dei costi previsti dal tariffario ANDI 2009.

DIARIA

c-4) Euro **(vedi tabella)** per danni conseguenti ad infortunio a indium

c-5) trasporto casa-scuola: fino ad Euro **(vedi tabella)**, con il massimo di Euro **(vedi tabella)** al giorno, effettuato con qualsiasi mezzo, anche privato, se l'Assicurato è portatore di gesso o apparecchio immobilizzante fisso agli arti inferiori con prognosi di almeno 30 giorni, a seguito di lesione fratturativa.

c-6) trasporto casa luogo di cura effettuato dai genitori o, comunque, privatamente: è previsto un rimborso forfettario fino a Euro 500,00, purché documentato il percorso, calcolando per le autovetture Euro 0,20/km.

c-7) Indennità da assenza per infortunio

ezioni per più di 20 giorni scolastici consecutivi e non

abbia presentato alcuna spesa, viene riconosciuta una liquidazione forfettaria di Euro **(vedi tabella)**, in assenza di altri indennizzi.

c- 8) Anticipo rimborso spese

richiedere un acconto per le spese sostenute e documentate, anche prima della

definizione del sinistro stesso, purché la somma richiesta in anticipo non sia inferiore a Euro 300,00 e fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per ogni evento.

Alla chiusura del s

nizzabili.

c- 9) Borsa di studio per commorienza genitori

A seguito di infortunio determinato dal medesimo evento, che abbia causat

la somma di Euro **(vedi tabella)**, una tantum, quale borsa di studio per il completamento del regolare corso di studi fino al diploma di scuola media superiore. In caso di pluralità di figli assicurati, la somma verrà ripartita in parti uguali. La borsa di studio ripartita negli anni di studio, verrà sospesa nel caso di sospensione degli studi.

c-10) Recovery hope

(recupero sperato coma continuato)

Qualora a

i coma farmacologico) e lo stato di coma

perdurasse per almeno 100 giorni, la Società pagherà agli aventi diritto, un indennizzo alternativo e sostitutivo di quanto previsto in polizza, pari al massimale e le modalità previste per il caso morte. nizzo che sarà unico

alternativo e sostitutivo di ogni altro indennizzo previsto dalla presente polizza.

d) Indennità giornaliera da ricovero o day hospital a seguito di Infortunio:

Euro **(vedi tabella)** se gli indennizzi per altre garanzie infortuni non superano Euro 500,00;

Euro 50,00 se gli indennizzi per altre garanzie infortuni superano Euro 500,00.

Massimo risarcimento: senza limiti, nei termini legali di prescrizione.

e) Diaria da immobilizzazione:

Qualora l'infortunio renda necessaria una terapia mediante gessatura o apparecchiatura immobilizzante fissa, con l'esclusione di bendaggi elastici o semirigidi, l'Assicurato avrà diritto a percepire una diaria nelle seguenti modalità:

Euro **(vedi tabella)** per ogni giorno di assenza da scuola, per un massimo **(vedi tabella)**

Euro **(vedi tabella)** per ogni giorno di presenza a scuola per un massimo **(vedi tabella)**.

f) Danno estetico: Euro **(vedi tabella)**

massimale convenuto le spese mediche, con

esclusione di quelle odontoiatriche, sostenute entro due anni dall'evento, per eliminare o limitare il danno stesso, secondo modalità indicate da art. 3 lett c.1). In caso di impossibilità di intervenire entro il suddetto periodo, la Società riconoscerà a titolo forfettario la somma di Euro 500,00 una volta avuto riscontro medico del danno estetico.

Qualora per l'età giovane dell'assicurato ed a seguito di parere medico espresso: non fosse possibile intervenire chirurgicamente oppure l'intervento apportato non sia stato integralmente risolutivo; la Società si impegna a riconoscere all'Assicurato il danno biologico cicatriziale residuale accertato in base alla tabella INAIL D. Lgs. n. 38/2000. L'indennizzo sarà calcolato moltiplicando la percentuale di invalidità permanente accertata a titolo di danno biologico cicatriziale per la somma assicurata prevista Art. n.

Il massimo **(vedi tabella)**.

g) Mancato guadagno del genitore: Euro **(vedi tabella)**

Qualora si renda necessaria l'assistenza all'Alunno infortunato e il Genitore o chi ne fa le veci si assenti dal lavoro, come da certificazione del datore di lavoro o subisca, quando lavoratore autonomo, l'interruzione dell'attività come da certificazioni opportune e ineccepibili, si garantisce un indennizzo per il mancato guadagno entro il massimale pattuito, con il limite giornaliero di Euro **(vedi tabella)**.

Garanzia valida solo per Alunni minorenni.

h) Rimborso lezioni private e annullamento corsi: **(vedi tabella)**

Nel caso di assenza per infortunio che si protragga per oltre 25 giorni, saranno rimborsate le spese documentate per lezioni private di recupero entro il limite di Euro 1.000,00.

/o attività sportive a carattere privato, producendo

fatture quietanzate che ne attestino il diritto, sarà rimborsata la quota di costo relativa al periodo di fruizione, nel limite di Euro 200,00 per persona e di Euro 1.000,00 per anno.

i) Perdita anno scolastico per Infortunio: Euro **(vedi tabella)**

Qualora, a seguito di infortunio verificatosi nell'ultimo quadrimestre o trimestre scolastico, l'Alunno assicurato fosse impossibilitato a concludere l'anno scolastico, come certificato da visita Medico - Legale e, di conseguenza, si trovasse nella condizione di perdere l'anno, su specifica delibera dell'Organo Collegiale, la Società riconoscerà a titolo forfettario la somma di Euro **(vedi tabella)**. Ai fini della riscossione di tale somma, l'Assicurato esibirà una scheda di valutazione scolastica, dove non dovranno comparire più di quattro discipline insufficienti nel precedente trimestre o quadrimestre, pena la decadenza del diritto all'indennità. L'erogazione della somma avverrà entro il primo trimestre o quadrimestre dell'anno di recupero, a seguito di attestazione di frequenza regolare, da parte dell'Istituto Scolastico.

l) Invalidità permanente da malattia

- caso poliomielite - Massimale: **(vedi tabella)**

- caso Meningite celebrale spinale: Massimale: **(vedi tabella)**

- caso Epatite virale: Massimale: **(vedi tabella)**

- caso AIDS: Massimale: **(vedi tabella)**

La garanzia è prestata per il caso in

one del presente

contratto, e determini una invalidità permanente di grado superiore al 25%. Sarà corrisposta indennità per le conseguenze dirette ed esclusive della patologia denunciata, obiettivamente constatabile e che sia indipendente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti. Il grado di invalidità permanente viene determinato quando per effetto della remissione della malattia le menomazioni risultino: stabili, quantificabili e a esito non infausto a giudizio medico.

dalità:

A	L.	A	L.	A.	L.	A.	L.	A	L.
26	2	35	20	44	38	53	59	63	86
27	4	36	22	45	40	54	62	63	89
28	6	37	24	46	42	55	65	64	92
29	8	38	26	47	44	56	68	65	95
30	10	39	28	48	46	57	71	66 e oltre	100
31	12	40	30	49	48	58	74		
32	14	41	32	50	50	69	77		
33	16	42	34	51	53	60	80		
34	18	43	36	52	53	61	83		

A:= Accertata; L.:= Liquidata

m) Kasko a lenti e montature a scuola

delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività interne, senz

contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica. Questa estensione di copertura, è prestata fino alla concorrenza della somma prevista dalla combinazione di garanzia prescelta ed indicata nella scheda capitolato. Detto limite è fissato per Assicurato, per sinistro e per anno.

ESCLUSIONI

e, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi militari, utilizzo di armi di distruzione di massa (nucleari, chimiche, biologiche), insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, atti dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; b) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, tempeste, trombe mareggiate, cicloni, tifoni, smottamenti o cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine. c) avvenuti durante la partecipazione a corse o gare sportive e/o in generale a qualsiasi attività sportiva avente carattere professionistico o semiprofessionistico; d) ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non di solidarietà umana o per legittima difesa; f) il tragitto dall'abitazione (intendendosi per tale

(rischio in itinere).

Art. n. 4 Cond. Spec. Scuole

Stages e alternanza scuola lavoro corsi altre attività.

Le garanzie prestate con la presente polizza comprendono le attività svolte durante gli stages, anche di alternanza scuola-lavoro e di volontariato, approvati dagli Organi Collegiali per tutta la durata (garanzia estesa 24 ore) in Italia e all'Estero, nonché dei corsi surrogatori, dei corsi serali (CTP EDA) e dei corsi che rientrino nei P.O.F. o P.O.N. positi registri conservati presso

Consisti discenti, docenti e operatori che non

rientrano nel novero di alunni e personale paganti la polizza Pluriass Scuola, la quota individuale prevista è al 50% della quota stabilita per gli alunni delle lezioni curricolari.

La copertura può essere estesa alle attività degli stages post-

Collegiali. Per quest'ultima garanzia,

l'Istituto Scolastico fornirà elenchi nominativi dei partecipanti non a registro, che verseranno la stessa quota degli alunni

I massimali garantiti per le coperture descritte nel presente articolo, si riferiscono ai casi di Morte, Invalidità Permanente e Indennità da Ricovero ridotti del 50% nelle somme di cui al precedente art. 3 comma a), b) e d) mentre il limite di rimborso per spese mediche conseguenti ad infortunio è fissa

Art. n. 4a) cond. Spec. Scuole

L'assicurazione è estesa agli infortuni subiti dagli Assicurati durante il tragitto tra casa e scuola o la sede delle attività parascolastiche, compreso il luogo di raduno per i viaggi d'istruzione, di cui al comma «E» - Art. 2 -, con l'esclusione degli infortuni indennizzabili anche parzialmente da Assicurazione obbligatoria della R.C. Auto (come disciplinato dal D.L. 209 del 7 settembre 2005, Codice delle Assicurazioni Private), quando il veicolo è identificato, effettuato con qualsiasi mezzo di locomozione pubblica indicate o, se attestato dall'Istituto Scolastico, nel tempo
one medica o valida testimonianza indicante il momento dell'infortunio. In mancanza potrà non essere ritenuta sufficiente la semplice dichiarazione da parte dell'Assicurato o di chi ne ha la tutela.

Le garanzie prestate e i massimali sono: **(vedi tabella)**

Art. n. 4b) cond. Spec. Scuole Revisori dei Conti

sono operative le condizioni infortuni e rischio in itinere anche in ambito di R.C. Auto con i seguenti massimali:

- Morte
- Invalidità permanente (Il capitale si intende ridotto del 50% per le invalidità accertate da 1 a 5 punti percentuali compresi)
- Diaria da ricovero
- Spese Mediche

Art. n. 5 Cond. Spec. Scuole

Tutti gli accompagnatori a uscite didattiche, a viaggi e visite d'istruzione effettuate in Italia o all'estero, purché autorizzati dall'Organo Collegiale competente o dal Capo di Istituto, sono automaticamente assicurati per gli infortuni. La garanzia ha inizio dal luogo di raduno e nell'ora stabilita per la partenza e cessa al rientro con lo scioglimento

Art. n. 6 Cond. Spec. Scuole

In caso di infortunio plurimo e cioè di un evento che colpisca contemporaneamente più Assicurati, il massimo esborso della Società Assicuratrice non potrà superare la somma complessiva di Euro 20.000.000,00 (venti milioni) in occasione di viaggi e visite di istruzione e a seguito di atti terroristici; limite di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) A., dove, però, il limite massimo di indennizzo per sinistro collettivo è elevato ad Euro 18.000.000,00. Qualora gli indennizzi liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel complesso gli importi suddetti, le singole indennità verranno proporzionalmente ridotte.

Art. n. 7 Cond. Spec. Scuole

Per le generalità degli Alunni ai fini della validità della garanzia assicurativa faranno testo i registri ufficiali di iscrizione degli Alunni stessi. Per il Personale in servizio e ogni Operatore autorizzato dall'Istituto Scolastico, la copertura si intende nominativa. Qualora non pagante risultasse un numero di alunni-assicurati superiore al 10% del totale dichiarato all'atto della stipulazione del contratto l'Istituto dovrà darne immediata comunicazione alla Società Assicuratrice, che provvederà con appendice alla regolazione del premio.

Art. n. 8 Cond. Spec. Scuole

L'Istituto Scolastico assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le malattie sofferte, nonché le mutilazioni, i difetti fisici e gli handicap di cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire. L'indennizzo e la liquidazione di eventuali infortuni saranno valutati tenendo conto del grado di invalidità preesistente come regolato nelle C.G.A..

Art. n. 9 Cond. Spec. Scuole

La denuncia di sinistro deve essere inoltrata non oltre dieci giorni dalla data di avvenimento al Capo d'Isti unitamente alla documentazione medica e non, dovrà essere trasmessa con appositi moduli, anche in via telematica, a Pluriass Scuola che nei limiti delle autonomie concordate è autorizzata

ra prova certa ammessa dalla società assicuratrice. Tutte le

documentazioni di spesa devono essere prodotte in originale e sono restituibili su richiesta.

Art. n. 10 Cond. Spec. Scuole

Premio annuo per ogni Assicurato: come da patto speciale. Qualora l'Istituto non avesse aderito all'assicurazione per gli Alunni, il Personale in servizio potrà assicurarsi per i propri infortuni, versando un premio come da patto speciale, non inferiore a Euro 200,00 complessivi.

Art. n. 11 Cond. Spec. Scuole

Il conguaglio o la regolazione del premio dovranno essere versati entro 90 gg. dalla data di decorrenza delle garanzie. Il contratto cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Art. n. 12 Cond. Spec. Scuole

scambi culturali

a) Viaggi e visite d'istruzione: rimborso di spese documentate per trasporto (con qualsiasi mezzo pubblico o privato) al domicilio dell'Assicurato o presso Ente Sanitario, reso necessario a seguito di infortunio o di patologia improvvisa e imprevedibile: massimo risarcimento: Euro **(vedi tabella)**. In caso di trasporto con autovettura propria, si rimborserà il costo di un biglietto ferroviario di 1° classe per il percorso equivalente: massimo risarcimento: Euro 500,00.

In caso di

(vedi

tabella). Nel caso di annullamento del viaggio a causa di infortunio o di malattia imprevedibile

presente garanzia è valida per gli Alunni con il limite

di Euro 1.000,00 per anno scolastico ed è operante solo su presentazione di certificazione del Pronto Soccorso o di altra documentazione medica con patologia esposta.

b) Rimborso per biglietto aereo di A/R (classe turistica), o treno, per un familiare che assista l'Assicurato, pernottamento e vitto in albergo. Per l'uso di autovettura si corrisponderà il costo di un biglietto ferroviario di 1° classe per il percorso equivalente.

Massimo risarcimento complessivo: Euro **(vedi tabella)**

ero: rimborso spese mediche sostenute a seguito di malattia acuta (malattia contrassegnata da insorgenza subitanea, da sintomi imponenti e -1)

Massimo risarcimento: Euro **(vedi tabella)** per sinistro

Art. n. 13 Cond. Spec. Scuole

ssicurato.

Art. n. 14 Cond. Spec. Scuole

Per quanto non espressamente richiamato dalle presenti Condizioni Speciali, valgono le Condizioni Generali di Assicurazione.

NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA

CODICE CIVILE

Art. 60 - Altri casi di dichiarazione di morte presunta

orte presunta nei casi seguenti:

1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi tre anni dalla data della cessazione delle ostilità;

2) quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e non è stato più visto, o è stato

trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità;

se il giorno non è conosciuto, dopo due anni

dalla fine del mese o, se neppure il mese è

Art. 62 - Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta
potuto procedere ag

del tribunale su istanza

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti

approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'efficacia. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'efficacia. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'efficacia.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con quelle del precedente.

Art. 1469 Bis - Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore Nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista, che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, professionale, individuale o di servizio, e che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma. Omissis ...

Art. 1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di

per conto altrui [1890] o per conto di chi spetta, il Contraente deve essere autorizzato dal Contraente. I diritti derivanti dal contratto spettano

eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le

avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

Se il sinistro si verifica prima che sia decorso

il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono

causa di

annullamento del contratto, ma danno luogo ad una riduzione del premio. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi
delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore

Art. 1897 -

momento della

comunicazione del sinistro, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 -

dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il rischio fosse aumentato, il premio non avrebbe consentito

il pagamento del premio più elevato.

sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

dichiarazione di recesso.

al momento del contratto; altrimenti, la somma

dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave

e non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del

delle parti

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del Contraente,

Art. 1901 - azione resta sospesa fino alle ore
ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'ammontare del danno.
Nel
pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1912 - ti da movimenti tellurici, da guerra,
da insurrezione o da tumulti popolari.

Art. 1913 - n caso di sinistro
contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1914 -
valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, è superiore a quello delle tate fatte inconsideratamente.

mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi non erano necessari per la riparazione del danno.
concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 - l'ataggio perde il diritto

Art. 1916 - ammontare di essa, nei diritti
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da lui conviventi o da domestici.

disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

CONDIZIONI SPECIALI SCUOLE

30/05/1996, per fatto determinato da colpa di Dipendente, compreso Dirigente e Direttore S.G.A., Operatori e Soggetti autorizzati, Alunni e Genitori impegnati nell'espletamento di attività proprie della Scuola, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento di capitale, interessi e spese, di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

avoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a) ai sensi del C.C., a titolo di risarcimento di danno non rientrante nei casi di cui al precedente punto a) cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.

L'assicurazione vale anche nelle ipotesi di colpa grave, nonché per la Responsabilità civile che possa derivare agli Assicurati per fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere. L'assicurazione comprende anche la responsabilità personale degli Addetti e degli Operatori, nell'esercizio delle attività svolte per conto o con autorizzazione dell'Istituzione Scolastica.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'assicurazione vale per tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche ed interscolastiche, di pre o post scuola, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi o comunque siano state regolarmente deliberate e autorizzate dagli organi scolastici competenti. L'assicurazione comprende per tanto, i viaggi di istruzione, le attività di stages di alternanza scuola-lavoro e di Volontariato approvate dagli Organi Collegiali, nonché le attività dei corsi surrogatori e serali (C.T.P.) per tutta la durata (garanzia estesa 24 ore), le attività culturali in genere e gli interscambi culturali, le visite ai musei, aziende e laboratori anche se queste ultime comportino esperimenti e prove pratiche dirette ed ogni altra attività connessa e finalizzata a quella scolastica. Per le attività organizzate direttamente dall'Istituto Scolastico all'esterno della scuola, l'assicurazione si intende valida se è stata assolta la normativa scolastica in tema di vigilanza. È compresa la copertura a favore degli alunni anche maggiorenni.

L'assicurazione si intende estesa anche al servizio esterno alla scuola effettuato dal Personale e Operatori Scolastici, purché svolto su preciso mandato del Capo d'Istituto o del Direttore dei servizi di segreteria. L'assicurazione è valida anche in occasione di assemblee studentesche che si svolgono in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni di Legge. Si intendono inefficaci le garanzie assicurative in tutti i casi di occupazione degli edifici pubblici e loro pertinenze. In quest'ultimo caso restano operanti le coperture per il Personale della Scuola e gli Alunni che si trovino a espletare le attività secondo le indicazioni del Capo d'Istituto.

CLAUSOLE ESTENSIVE

L'assicurazione si estende alla responsabilità di tutto il personale scuola, degli studenti e dei genitori membri di diritto degli organi collegiali, operatori autorizzati con esclusione di ogni responsabilità contabile o amministrativa. Si precisa che è inclusa la responsabilità civile personale incombente ai dipendenti designati come 6/94 e succ. modifiche.

Sono considerati terzi fra loro gli Allievi iscritti; è inoltre riconosciuta la qualifica di terzi fra loro a Personale e Operatori Scolastici, qualora risulti che dette persone siano rimaste vittime di infortunio occorso in occasione di lavoro o di servizio, sempre che la responsabilità non sia imputabile all'infortunato stesso e limitatamente alle lesioni personali. Qualora gli Alunni siano minorenni, è garantita, sempre che riferita a fatti connessi con l'attività scolastica, o per il tragitto casa-scuola-sede attività nei limiti di

responsabilità dei genitori e/o tutori, per danni alla persona che i minorenni possono provocare a terzi, compresi gli allievi della scuola, il Personale in servizio, escluso

quello direttamente responsabile della vigilanza, ed i genitori membri degli organi collegiali di cui sopra, con l'esclusione dei casi di R.C. derivanti dalla circolazione di autovetture. Sono inoltre compresi i danni a cose tra alunni e causati dagli alunni al personale, come nel caso di Docente e alunno allo stesso affidato, con i limiti di cui al successivo comma f).

L'assicurazione comprende i fatti di tutti gli alunni, indipendentemente dal loro stato psicofisico. La copertura è estesa alle attività di stages, alternanza scuola/lavoro, post - diploma, progettate e/o approvate dagli Organi Collegiali. Errato trattamento dei dati personali

30/06/2003

servazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi gli alunni, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

Limiti di indennizzo per danni a cose: fino a Euro 500,00 per danni a occhiali e lenti da vista, indumenti ed effetti personali, con il limite del 70% se acquistati oltre un anno prima. Fino a Euro 500,00 per Assicurato in conseguenza di furto, scippo, mancata riconsegna del bagaglio, escluso denaro e preziosi, in occasione di viaggi di istruzione e colastico Euro 2.500,00.

Relativamente ai danni arrecati a cose durante le attività di Educazione Fisica, motoria, sportiva e ludica in genere, si precisa che sono risarcibili i danni ad occhiali e lenti portati in base a prescrizione sanitaria fino a un m 60% se oltre dodici mesi.

In assenza di attestazione del valore di occhiali o lenti danneggiati, sarà indennizzato al 50% del valore di quelli nuovi, ma con il limite di Euro 200,00. Sono compresi i danni rischio esista altra analoga copertura assicurativa,

la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta polizza. Massimale per sinistro e per anno assicurativo Euro 5.000.000,00.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 Cond. Spec. Scuole

Gli zati dall'Organo Collegiale competente o dal Capo d'Istituto, sono automaticamente assicurati per la RCT, se già operante la garanzia abbinata Infortuni a favore degli Alunni

Art. 2 Cond. Spec. Scuole

Per le generalità degli Alunni ai fini della validità della garanzia assicurativa faranno testo i registri ufficiali di iscrizione degli Alunni stessi. Per il Personale in servizio e ogni Operatore auto- rizzato dall'Istituto Scolastico, la copertura si intende automatica in caso di adesione totale degli alunni. Per il Personale supplente l'Istituto Scolastico terrà a disposizione la documentazione ufficiale atta a identificare tale perso assicurati superiore

al 10% del totale dichiarato all'atto della stipulazione del contratto, l'Istituto dovrà darne comunicazione alla Società assicuratrice che provvederà con appendice alla regolazione del premio.

Art. 3 Cond. Spec. Scuole

La denuncia di sinistro deve essere inoltrata non oltre dieci giorni denuncia unitamente alla documentazione medica e non, dovrà essere trasmessa con appositi moduli, anche in via telematica, a Pluriass Scuola che nei limiti delle Assicurazioni S.P.A. tutte le documentazioni di spesa devono

essere prodotte in originale e possono essere restituite su richiesta.

Art. 4 Cond. Spec. Scuole

Il foro competente è quello del luogo di residenza dell'Assicurato.

art. 5 Cond. Spec. Scuole

Premio annuo per ogni Assicurato: come da patto speciale. La polizza viene emessa con un premio minimo fisso, al fine di favorire la riscossione delle singole quote da parte dell'Istituto Scolastico Assicurato. Il conguaglio dovrà essere versato entro 90 giorni dalla data di decorrenza delle garanzie.

MASSIMALI GARANTITI:

Massimale per anno: **(vedi tabella)**

Massimale per sinistro: **(vedi tabella)**

Massimale per persona: **(vedi tabella)**

Massimale per danni ad animali e/o cose: **(vedi tabella)**

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

in polizza e agli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi: parchi, alberi ad alto fusto, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a mt. 1,50.

10. Danni a veicoli di terzi in ambito lavori nonché a mezzi sotto carico o scarico

punti f) g) la garanzia comprende i danni a veicoli di terzi (compresi dipendenti e/o persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) anzidette operazioni.

Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

12. Danni causati da non dipendenti

Art. 17

enza

coordinata e continuativa (parasubordinati), descritta in polizza.

13. Danni subiti da non dipendenti

ssicurato per danni subiti:

azione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto

e/o prelievo di merce;

b) da progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali, professionisti in genere, comunque non d

collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) e/o lavoro interinale con lo stesso, in relazione allo svolgimento di lavori effettuati per suo conto.

14. Attività complementari

ti e/o il personale in rapporto di collaborazione coordinata e elle sottoelencate attività se ed in quanto

cipale dichiarata:

gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e bevande;

organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni
servizi di sorveglianza anche armata;
proprietà o uso di cani;

partecipazioni ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compres
proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati;

dai cibi o dalle bevande distribuiti;
i di cibi e bevande, utilizzazione di distributori di proprietà di terzi, compresi i danni provocati

utilizzazione di antenne e parabole radio telericeventi, di recinzioni in genere, di cancelli, anche automatici, di porte ad apertura elettronica, di spazi esterni di pertinenza
ggi, attrezzature sportive e per giochi;

svolgimento di operazioni ine

olizza;

manutenzione, riparazion

utilizzazione di cabine elettriche, centrali termiche, serbatoi di carburante, nonché relativi impianti e reti di distribuzio a;
committenza dei rischi su elencati.

27. Danni da interruzione o sospensioni di attività

ioni (totali o parziali), mancato o ritardato

inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Indennizzo per sinistro e per anno assicurativo: Euro 1.000.000,00.

79. Committenza auto

dai suoi dipendenti in relazione alla guida di

La garanzia vale anche per

i danni corporali cagionati alle persone trasportate sui veicoli abilitati per legge a tale trasporto. La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra
copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia è valida a condizione che, al momento del sinistro,
il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA

Codice Civile e Codice Penale richiamati nel contratto

CODICE CIVILE

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confront

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente

approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne
rizzazioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi
ia.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera
uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili
o precedente.

Art. 1375 Esecuzione di buona fede Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

Art. 1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di

adempire gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti ch

I diritti derivanti dal contratto spettano
rato medesimo.

eccezioni che si

ione.

I contratto, il Contraente ha

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a

avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto
uto

quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso

il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

o per
quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono

o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato
applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

hiarazioni o

Art. 1896

diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione
in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.

le spese.

Art. 1897 -

he, se fosse stata conosciuta al

momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione

premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta
la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 -

rischio in modo tale che, se il
ssicuratore non avrebbe consentito

sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
dichiarazione di recesso.

to del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura de
pertura di durata poliennale a fronte di una

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1900 - Sinistri

da dolo o da colpa grave del
ssicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del Contraente,

Art. 1901 -

ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto

periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al

Art. 1907 - Assicurazione parziale.

in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori Se per il medesimo ris

ratori non sono tenuti a pagare Nel

pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1912 -

da insurrezione o da tumulti popolari.

ti da movimenti tellurici, da guerra,

Art. 1913 -

giorni da quello in cui il sinist
contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. N
patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
alla conclusione del

Art. 1914 -

Le spese fatte

del danno, supera la somma assicurata,

nche se il loro ammontare, unitamente a quello

che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

pregiudica i suoi diritti.

Art. 1915 -

r evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo

assicurato.

I pregiudizio sofferto.

Art. 1916 -

curatore

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art.1917 Assicurazione della responsabilità civile.

danni derivanti da fatti dolosi.

ssicurato di quanto questi,
lità dedotta nel contratto. Sono esclusi i

limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che si dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziarie si ripartiscono tra assicuratore e Assicurato in proporzione del rispet

Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui cha ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art- 2049 Responsabilità civile dei padroni e dei committenti I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi adibiti.

Art. 2050

dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Art. 2051 Danno cagionato da cosa in custodia Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Art. 2052 Danno cagionato da animali Il propr

che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

Art. 2053 Rovina di edificio Il proprietario di un edificio od altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che non provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.

Art. 2055 Responsabilità solidale Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno (C.P.187). colui che ha risarcito delle conseguenze che ne sono derivate. Nel

dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Art. 2087 Tutela delle condizioni di lavoro

nza e la tecnica, sono necessarie a tutelare

CODICE PENALE

Art. 582 Lesione personale Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da mesi tre a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre nessuna delle circostanze aggravanti previste dagli artt. 583 e 585, ad eccezione

Art. 583 Circostanze aggravanti La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni.

permanente di un senso o un organo. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; l'incapacità

di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Art. 649 Non punibilità e querela della persona offesa per fatti commessi a danno di congiunti Non è punibile che ha commesso alcuno dei fatti previsti da questo titolo in danno: del coniuge non legalmente separato; del fratello o di una sorella che con lui convivano. I fatti previsti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legittimamente separato, ovvero

secondo grado con lui conviventi. Le disposizioni di questo

articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628 -629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

ARTICOLI DI LEGGE

Art. 10 (D.P.R. 30/06/1965 n. 1124)

Esonero della responsabilità civile del datore di lavoro.

sul lavoro.

è derivato.

offesa.

necessaria la querela della persona

effetto del presente decreto, è

articoli 66 e seguenti.

Qualora si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti a rendita liquidata, calcolato in base

Art. 11 (D.P.R. 30/06/1965 n. 1124)

respons

indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona

Azione di surroga verso terzi

regresso per le somme pagate a titolo di

La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma

le per le somme indicate nel comma precedente.

nelle forme stabilite dal Codice di

procedura civile.

Art. 14 (legge N. 22 del 12/6/1984)

surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti

del precedente comma, dovrà essere calcolato il valore del capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle allegatae al con decreto del Ministero del lavoro e della

agli effetti

previdenza sociale, sentito il consiglio di ammi

ED. 07/2012

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016

i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale

affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti⁽¹⁾ ci fornisce; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali⁽²⁾, ove necessari per

fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suo

ro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e

esercizio

e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).

In rela tività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la

quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo⁽³⁾

vigilanza⁽⁴⁾. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della

nota 7), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative

alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste.

Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi

ma non incide sulle prestazioni

richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe icati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza

i dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto⁽⁵⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol⁽⁶⁾ a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv).

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie⁽⁷⁾ (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20), atti relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato

sino al momento della revoca.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna⁽⁸⁾.

recapito privacy@unipolsai.it (si veda nota 7). Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e s comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
- 2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o la liquidazione di sinistri con danni alla persona, ma anche eventuali dati idonei a rivelare convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari e altri -tariffarie. e la difesa di diritti dell'assicuratore; per CM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti in materia di recepimento della normativa FATCA Foreign Account Tax Comp azioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla e furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati d nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
- 5) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 6) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it. In particolare, i Suoi dati delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it assicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; autofornice; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; s. CONSAP); altre o completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione attuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy. Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A. con sede in Bologna, via Larga, 8.

TABELLA

INFORTUNI ALUNNI.	
Tolleranza massima numero alunni in percentuale	10
Massimale catastrofale	25.000.000
Viaggi aerei. Massimale	25.000.000
Morte da infortunio.	
Massimale	200.000
Rimpatrio della salma. Massimale	10.000
Spese funerarie. Massimale	10.000
Invalità permanente da infortunio.	
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 1	710
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 2	1.510
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 3	2.800
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 4	3.900
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 5	5.100
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 6	6.700
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 7	8.500
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 8	10.600
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 9	12.800
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 10	15.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 11	17.500
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 12	20.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 13	22.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 14	24.500
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 15	27.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 16	30.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 17	32.500
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 18	35.500
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 19	38.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 20	41.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 21	44.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 22	46.500
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 23	50.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 24	53.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 25	56.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 26	59.500
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 27	63.500
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 28	66.500
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 29	70.500
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 30	74.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 31	78.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 32	82.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 33	86.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 34	90.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 35	94.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 36	98.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 37	102.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 38	106.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 39	110.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 40	114.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 41	119.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 42	123.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 43	127.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 44	132.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 45	137.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 46	142.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 47	147.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 48	152.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 49	157.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 50	162.000

Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 51	167.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 52	172.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 53	177.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 54	182.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 55	187.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 56	192.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 57	197.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 58	202.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 59	207.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 60	212.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 61	217.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 62	222.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 63	227.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 64	232.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 65	237.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 66	242.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 67	247.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 68	252.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 69	257.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 70	262.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 71	267.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 72	272.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 73	277.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 74	282.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 75	287.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 76	292.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 77	297.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 78	302.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 79	307.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 80	312.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 81	317.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 82	322.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 83	327.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 84	331.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 85	334.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 86	337.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 87	340.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 88	343.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 89	346.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 90	349.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 91	352.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 92	355.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 93	358.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 94	362.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 95	365.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 96	368.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 97	371.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 98	374.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 99	377.000
Invalità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 100	380.000
Rimborso spese mediche a seguito di infortunio.	
Massimale spese mediche	100.000
Anticipi: Massimale	1.000
Spese mediche generiche: Massimale	100.000
Spese odontoiatriche: Massimale	100.000
Spese odontoiatriche: Limiti per dente	50.000
Prima protesi futura: Massimale	780
Prima ricostruzione odontoiatrica provvisoria: Massimale	390
Seconda ricostruzione odontoiatrica provvisoria: Massimale	390
Terza ricostruzione odontoiatrica provvisoria: Massimale	390
Spese oculistiche: Massimale	50.000

Apparecchi acustici: Massimale	50.000
Carrozze: Massimale	50.000
Danno estetico - Indennità (massimale risarcibile)	74.000
Danno estetico risarcimento per punti 1	710
Danno estetico risarcimento per punti 2	1.510
Danno estetico risarcimento per punti 3	2.800
Danno estetico risarcimento per punti 5	5.100
Danno estetico risarcimento per punti 10	15.000
Danno estetico risarcimento per punti 30	74.000
Danno estetico: Rimborso spese ricostruttive	13.000
Ambulanza: Massimale	2.500
Occhiali: Massimale per occhiale e per evento	200
Occhiali Kasko: Massimale per occhiale e per evento	300
Diarie a seguito di infortunio.	
Ricovero: Max giorni	365
Ricovero: Massimale	100
Day hospital: Max giorni	365
Day hospital: Massimale	100
Gesso: Max giorni	20
Gesso: Massimale	15
Garanzie accessorie a seguito di infortunio	
Accompagnamento: Massimale	1.800
Accompagnamento: Giorni	30
Effetti personali	
Danni a capi di vestiario: Massimale	1.000
Danni a strumenti musicali: Massimale	250
Danneggiamento di biciclette: Massimale	130
Danni a sedie e rotelle e tutori: Massimale	1.000
Spese per lezioni private di recupero: Massimale	2.400
Spese per lezioni private di recupero: Dopo giorni di assenza	20
	9.000
	38
Indennità da assenza per infortunio: Massimale	65
Indennità da assenza per infortunio: Dopo giorni di assenza	20
Garanzia annullamento viaggi, corsi etc a seguito di infortunio: Massimale	300
Rimborso spese in gita	
Familiare accanto: Massimale	1.000
MALATTIA ALUNNI.	
Invalità permanente da Poliomielite: Massimale	60.000
Invalità permanente da Meningite cerebro spinale: Massimale	60.000
Invalità permanente da AIDS: Massimale	25.000
Invalità permanente da Epatite virale: Massimale	25.000
Rimborso spese mediche a seguito di malattia improvvisa in gita: Massimale	1.500
Garanzia annullamento viaggi, corsi etc a seguito di malattia improvvisa: Massimale	250
Familiare accanto: Massimale	1.000
RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ISTITUTO	
Massimale responsabilità civile	30.000.000
Danni da interruzione di esercizio: Massimale	10.000.000
Danni da incendio: Massimale	10.000.000